

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

**Art. 1 E - Oggetto, condizioni e perfezionamento del contratto della fornitura dell'energia elettrica**

Oggetto dell'offerta da LENERGIA SpA al Cliente è la fornitura di elettricità ai/ai siti di fornitura ed/ai/ai POD indicato/i nella proposta contrattuale e/o negli allegati, comprese le fatture. Il tutto, insieme alle condizioni economiche e a quelle generali, forma il contratto. Quanto dettato dalle cosiddette "Condizioni particolari di fornitura" qualora presenti e regolarmente sottoscritte, prevale sempre sulle Condizioni generali di fornitura, ma solo qualora discordanti. La firma del contratto invalida qualunque precedente accordo fra le parti, verbale o scritto. Firmando la proposta di contratto, il Cliente conferisce a LENERGIA SpA mandato con rappresentanza per sottoscrivere la comunicazione di recesso, da inviare al fornitore uscente e/o in base alla normativa in vigore "il Cliente rilascia procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente". Il mandato è a titolo gratuito. Il contratto si intende perfezionato se, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma della proposta, LENERGIA SpA invia al Cliente una lettera di accettazione contenente la data di attivazione della fornitura. LENERGIA SpA ha facoltà di non attivare la fornitura elettrica se il Cliente fornisce i propri dati in forma incompleta o scorretta. Resta inteso che la fornitura o le forniture sono o saranno in ogni caso condizionate:

- dalla circostanza che i relativi POD non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di distribuzione e che non risultino in corso una richiesta d'indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse;
- dall'esistenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore nonché al positivo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check);
- dal rilascio di garanzie fidejussorie qualora richieste da LENERGIA SpA per clienti con consumo annuo superiore a 500.000 kWh

LENERGIA SpA potrà essere messa a conoscenza di eventuali richieste di sospensione presentate negli ultimi 12 mesi precedenti alla data della richiesta di switching così come potrà conoscere le eventuali ulteriori richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi o situazioni di morosità pregresse con precedenti fornitori. Sulla base di tali informazioni la società potrà decidere di non attivare la fornitura. In tal caso potranno venir meno anche gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.

**Art. 2 E - Trasporto, gestione della connessione, dispacciamento e assegnazione di diritti CIP 6 della fornitura dell'energia elettrica**

Firmando la proposta di contratto, per tutta la sua durata e previa accettazione da parte di LENERGIA SpA, il Cliente conferisce alla stessa, o ad altra società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, perché stipuli e gestisca, per suo conto: a) il contratto di trasporto con il Distributore locale, che include la gestione dei dati di consumo; b) ancora col Distributore locale, il contratto per la gestione dei siti di fornitura, che include azioni quali la voltura, l'aumento di potenza, lo spostamento dei contatori, eccetera; c) il contratto di Dispacciamento con Terna spa, i mandati di cui alle lettere a), b) e c) sono a titolo gratuito. Il pagamento di quanto dovuto al Distributore locale per le singole prestazioni (Delibera AEEG 348/07 e successive modifiche e integrazioni) è a carico del Cliente. Inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite LENERGIA SpA, il Cliente le verserà un corrispettivo uguale alla quota fissa prevista dalla Delibera AEEG 156/07, come aggiornata dalla normativa vigente maggiorata di € 23,00. Apposita richiesta è a disposizione del Cliente presso LENERGIA SpA. Mediante la sottoscrizione della proposta di contratto, il Cliente conferisce a LENERGIA SpA mandato senza rappresentanza per la partecipazione alle procedure di assegnazione di diritti CIP 6, con la facoltà di nominare un sostituto nell'adempimento di tale mandato.

**Art. 3 E - Fornitura dell'energia elettrica**

Firmando il contratto e pena risoluzione dello stesso, il Cliente si impegna: a) ad impiegare l'energia che gli viene fornita soltanto negli siti di fornitura specificati nel contratto stesso; b) a non cedere a terzi l'energia che gli viene fornita. Inoltre, il Cliente è consapevole ed accetta che: 1) la qualità della fornitura elettrica riguarda esclusivamente i suoi rapporti con il Distributore locale e/o Terna spa; 2) data la mancata competenza in materia di trasporto o dispacciamento, LENERGIA SpA non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati dalla somministrazione di elettricità o dalla connessione dei siti alla rete elettrica; 3) non avrà diritto né al risarcimento del danno da parte di LENERGIA SpA, né alla risoluzione del contratto sottoscritto con LENERGIA SpA, nella riduzione di potenza, quando dovuta a LENERGIA SpA, qualora si verificino interruzioni o limitazioni della somministrazione di elettricità, siano esse impreviste o previste, accidentali o causate da forza maggiore, ovvero dovute a provvedimenti della Autorità pubblica.

**Art. 4 E - Fatturazione e pagamento della fornitura di energia elettrica**

Le fatture inviate al pagamento per una o più fatture emesse da LENERGIA SpA, saranno tenute al Cliente tramite posta ordinaria all'indirizzo che il Cliente stesso indicherà. Qualora il Cliente lo richieda e fornisca il relativo indirizzo, il recapito potrà avvenire anche tramite posta elettronica. Inoltre, il pdf delle fatture potrà sempre essere reperito nell'area clienti del sito [www.energia.eu](http://www.energia.eu).

La società LENERGIA adempie a tutti gli obblighi previsti per legge in merito all'invio di fatture in formato elettronico, le quali potranno essere reperite anche nell'apposito cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. La periodicità della fatturazione potrà essere autonomamente variata da LENERGIA SpA, che dovrà darne comunicazione scritta al Cliente, anche mediante apposita annotazione in fattura. La fatturazione avverrà sulla base dei consumi effettivi, qualora resi disponibili, in tempo utile, dal Distributore locale. In alternativa, la fatturazione potrà basarsi sull'auto-lettura del Cliente. Nel caso in cui anche questa fosse indisponibile, la fatturazione avverrà tramite una stima che terrà conto dello storico dei consumi del Cliente e sarà definita in acconto, non appena ricevuti i consumi effettivi fatturati dal Distributore. LENERGIA SpA provvederà ad effettuare gli appositi conguagli. L'ammontare a debito del Cliente includerà le spese di produzione ed invio della fattura. Il Cliente pagherà quanto dovuto entro la scadenza riportata in fattura. In assenza di formali indicazioni diverse, il pagamento avverrà tramite bollettino postale o pagamento automatico (SEPA). Qualora non vi sia attivazione del pagamento automatico (SEPA), o lo stesso venga disattivato, LENERGIA SpA avrà diritto di non attivare la fornitura. LENERGIA SpA deciderà se fatturare importi inferiori a 20 (venti) euro, eventuale escluso. Gli importi eventualmente sospesi verranno addebitati al Cliente nella fattura successiva. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire, sospendere o ridurre i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta ad eventuali manifesti errori di calcolo. Né l'ammontare di una fattura potrà essere compensato da crediti eventualmente vantati dal Cliente nei confronti di LENERGIA SpA a qualsiasi titolo. Qualora, successivamente alla cessazione del contratto, la fattura con lettura di chiusura sia a credito del cliente finale, lo stesso si impegnerà a comunicare i dati del conto corrente sul quale finalizzare il rimborso da parte di LENERGIA SpA.

**Art. 5 E - Condizioni di morosità del Cliente finale per la fornitura di energia elettrica**

Qualora il Cliente ritardi il pagamento di una o più fatture emesse da LENERGIA SpA, sarà tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi calcolati nella misura del Tasso di mora ex Decreto Legislativo 9/10/02 n.231 e successive modifiche o integrazioni, in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità di messa in mora del Cliente da parte di LENERGIA SpA. Successivamente alla scadenza delle fatture emesse, verranno attivate le procedure di messa in mora come di seguito indicato. Conformemente a quanto previsto dal titolo II della Deliberazione AEEG ARG/elt 04/08 e successive modifiche, decorsi 15 (quindici) giorni per gli utenti alimentati in bassa tensione e 40 (quaranta) per gli utenti alimentati in Media Tensione, rispetto alla data della comunicazione di messa in mora e/o ricevimento (o computa giacenza) della stessa, LENERGIA SpA avrà diritto di chiedere al Distributore Locale, la sospensione della fornitura, nel rispetto dell'ulteriore termine di giorni 3 previsti dalla citata Deliberazione. L'eventuale attestazione di pagamento irrevocabile da parte del Cliente, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a LENERGIA SpA mediante raccomandata al/ o tramite altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione da parte di LENERGIA SpA. Qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione (BT) ed il gruppo di misura lo consenta, il Distributore locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, potrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato stato di morosità da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. LENERGIA SpA, nei casi di cui sopra, avrà diritto di richiedere al Cliente: a) il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA maggiorato di un corrispettivo pari ad € 23,00 per ogni sito di fornitura di cui è stata chiesta la sospensione; b) il rimborso delle eventuali spese di esazione aggiuntive. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei Clienti finali non disalimentati, prevista dall'Art. 4/08 e dalla Deliberazione AEEG ARG/elt 19/10/08 e ARG/elt 21/9/10 e successive modifiche, qualora il Distributore locale addebiti a LENERGIA SpA la componente CMOR derivante dalla morosità del Cliente rispetto a contratti stipulati con precedenti Fornitori. LENERGIA SpA potrà, a sua volta, addebitarla al Cliente stesso nella prima fattura utile. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della delibera AEEG 04/08 e successive modifiche, LENERGIA SpA può richiedere al Cliente non domestico il pagamento dei crediti acquisiti dall'esercente la salvaguardia in fase di switching, compresi gli interessi maturati per il ritardo di pagamento. Il presente contratto recepisce integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2012 n. 213 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 per quanto previsto in tema di risarcimento delle spese di recupero del credito (Art. 6). La fornitura elettrica potrà essere sospesa anche a causa di morosità relativa ad un differente contratto anche se inerente alla fornitura del gas. Come previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), la controparte commerciale è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza.

Nei casi suddetti, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Tutte le disposizioni del presente articolo SE si intendono valide anche per le forniture di gas qualora conformi alla normativa vigente, o, alle condizioni tecniche di fornitura, in conformità al richiamo contenuto nel precedente art. 11 G

**Art. 6 E - Fidejussioni o depositi per la fornitura di energia elettrica**

A fronte di eventuale, insindacabile richiesta da LENERGIA SpA, qualora il Cliente sia non domestico, qualora abbia un consumo annuo stimato superiore a 500.000 kWh e, comunque, prima dell'avvio della fornitura elettrica, il Cliente ne garantirà il pagamento tramite la consegna di una fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, di importo pari a tre mesi di fornitura stimata ed emessa da primaria istituzione di gradimento di LENERGIA SpA. Il testo della suddetta fidejussione dovrà essere conforme a quello fornito da LENERGIA SpA. In alternativa e per pari importo, il Cliente potrà garantire il pagamento tramite un deposito cauzionale infruttifero, valido almeno per 13 (tre) mesi successivi alla scadenza del contratto, inclusi rinnovi, integrazioni e/o modifiche. Qualora la garanzia venga espressa, in misura totale o parziale, il Cliente avrà l'obbligo di ricostituirla entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'esecuzione. A fronte di eventuale richiesta da LENERGIA SpA ed indipendentemente dai propri consumi annuali, il Cliente dovrà fornire, oltre garanzia e/o deposito cauzionale, anche in caso di fornitura pura in caso: a) di mancato pagamento anche soltanto di una delle fatture emesse a suo carico; b) di sua comprovata insolvenza finanziaria, in base ai più diffusi criteri di giudizio; c) di oscillazioni rilevanti dei prezzi di mercato. Qualora le garanzie di cui sopra non vengano costituite o rimosse, o i viano insoluti del Cliente circa fornitura di energia elettrica, LENERGIA SpA potrà decidere: a) di non attivare la somministrazione; b) di procedere alla risoluzione immediata del contratto.

**Art. 7 E - Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica**

Le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica sono specificate in modo dettagliato nell'ALLEGATO A - Contratto Fornitura Energia Elettrica. Tale documento costituisce pertanto parte integrante del contratto di fornitura.

**Art. 8 E - Decadenza del contratto per la fornitura di energia elettrica**

Il contratto si intende concluso all'atto dell'invio al Cliente della lettera di accettazione da parte di LENERGIA SpA. Salvo verifica di compatibilità con i contratti di cui all'articolo 3E, la fornitura verrà attivata nella prima data utile, che LENERGIA SpA avrà cura di comunicare al Cliente e comunque non oltre 90 giorni dalla stipula salvo che il Cliente sia alimentato in MT e previa verifica della solvibilità come previsto dai precedenti articoli. Al momento della richiesta di attivazione al Distributore locale, il punto di prelievo di cui al contratto non dovrà essere sospeso per morosità, né essere oggetto di domanda di sospensione, o soggetto a procedura CMOR, pena la mancata esecuzione del contratto stesso (art. 6 Delibera AEEG 04/08).

**Art. 9 E - Durata del contratto per la fornitura di energia elettrica**

Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

**Art. 10 E - Diritto di ripensamento**

Il Cliente domestico può esercitare il proprio diritto di ripensamento nei termini indicati nella Nota informativa per il Cliente finale - Documentazione e diritto di ripensamento. Le relative comunicazioni andranno inviate, in forma scritta, tramite raccomandata al/ fax o posta elettronica certificata a: LENERGIA SpA - Strada di Cardeto, 61 - 05100 Terni; fax: 0744 617232; [energiaspa@pec.it](mailto:energiaspa@pec.it).

**Art. 11 E - Recesso dal contratto per la fornitura di energia elettrica e rispetto dei termini di preavviso**

Ad attivazione avvenuta, le parti potranno recedere unilateralmente dal contratto, senza oneri. Relativa comunicazione scritta dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata al/ o posta elettronica certificata, da LENERGIA SpA, all'indirizzo del Cliente, come specificato nel contratto, e dal Cliente, al recapito di cui all'articolo 10. Qualora il Cliente che esercita il diritto di recesso alimentato in media tensione (MT), o sia un cliente multistato con almeno un punto alimentato in MT, il preavviso per l'invio della comunicazione sarà di almeno 12 (dodici) mesi; sempre con riferimento al Cliente alimentato in media tensione o al cliente multistato con almeno un punto alimentato in MT, le parti concordano espressamente che il Cliente avrà la facoltà di inviare il recesso non prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dall'inizio della effettiva erogazione della fornitura oggetto del presente contratto. In caso di utenza domestica o non domestica alimentata in bassa tensione (BT), ma diversa dalla Pubblica Amministrazione (o equiparate), il preavviso sarà di almeno 20 giorni come previsto dalla delibera 30/20/16 e s.m.i. Qualora invece l'utenza non rientri nella casistica della citata delibera (30/20/16) farà ancora riferimento la Delibera A.E.E.G. 144/2007 (e s.m.i.), che prevede un preavviso di almeno 3 mesi per le utenze alimentari in BT ad uso diverso dall'abitazione rientranti nella categoria "pubblica amministrazione". Il recesso potrà essere comunicato a LENERGIA SpA anche da un altro ente o soggetto abilitato in base alla normativa di volta in volta applicabile. Se l'esercizio del diritto di recesso dal contratto non mira al cambio di fornitore, il Cliente potrà inviare comunicazione con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. LENERGIA SpA potrà recedere dal contratto, immediatamente e senza preavviso: a) qualora vi sia morosità persistente e/o pregiudizio economico, anche potenziale; b) in caso di energia legate ad eventi di natura atmosferica, sismica, o simili, che determinino rischi o pregiudizi alla fornitura e danni, anche economici, a LENERGIA SpA, secondo insindacabile valutazione della stessa. Qualora il Cliente receda dal contratto senza rispettare i termini di preavviso previsti o stabiliti dalla Delibera AEEG 144/2007 e successive modifiche e integrazioni, LENERGIA SpA applicherà una penale pari al valore medio della componente energia nei mesi precedenti moltiplicata per i mesi di preavviso non rispettati. L'importo non potrà mai essere minore di € 150,00 (centocinquanta) per le utenze domestiche e di € 400,00 (quattrocento) per le utenze business.

**Art. 12 E - Risoluzione del contratto per la fornitura di energia elettrica**

Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, senza preavviso e previa comunicazione all'altra, qualora: si verifichi fallimento, amministrazione controllata, concordato o altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle parti; vi sia liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività di una delle parti; il contratto di trasporto e/o dispacciamento sia inefficace; in caso di mora, il Cliente non adempia a quanto prescritto dall'articolo 5; il pagamento automatico non viene o sia sospeso o sia revocato, non vengano costituiti o ricostituiti i depositi o le fidejussioni di cui all'articolo 6; vi siano insoluti del Cliente in materia di fornitura di energia elettrica; da parte di altri fornitori; vi siano utilizzi della fornitura diversi da quelli di cui ai punti a) e b) dell'articolo 3; vi sia insolvenza dichiarata del Cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti. Il verificarsi di una o più condizioni fra quelle elencate e la conseguente risoluzione del contratto non limitano il diritto al risarcimento del danno per ciascuna delle parti. La volontà di risolvere il contratto dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata al/ o posta elettronica certificata, da LENERGIA SpA, all'indirizzo del Cliente, come specificato nel contratto e, dal Cliente, al recapito di cui all'articolo 10. Nel caso di risoluzione del contratto da parte del Fornitore, il servizio di fornitura sarà garantito dal mercato di maggior tutela (o Salvaguardia per i Clienti alimentati in Media Tensione).

**Art. 13 E - Modifiche**

Il contratto recadrà in forma automatica ogni obbligo imposto dalla legge o dalle Autorità pubbliche. Al contempo, sarà automaticamente abrogata ogni sua clausola incompatibile con gli obblighi suddetti. Per giustificato motivo ed in forma unilaterale, LENERGIA SpA potrà modificare tutte le condizioni contrattuali. Dovrà farlo per iscritto, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso, anche tramite nota in fattura. Il Cliente potrà comunque esprimere la propria volontà di recedere dal contratto, senza alcun onere ed in base alle tempistiche dettate dalla normativa in vigore, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di variazione contrattuale. La comunicazione dovrà essere scritta ed inviata a LENERGIA SpA a mezzo raccomandata al/ o posta elettronica certificata. In caso di mancato invio da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno accettate. Quindi, il contratto si intenderà modificato, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della proposta di variazione da parte del Cliente. L'eventuale presenza di Condizioni Particolari di Fornitura, regolarmente sottoscritte ed accettate, prevarranno sulle disposizioni delle condizioni generali qualora in contrasto con le stesse.

**Art. 14 - Comunicazioni**

Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il Codice contratto riportato nelle fatture emesse e/o i codici denominati PDR per la fornitura del gas e/o POD per la fornitura di energia elettrica ed essere inviati al Fornitore a mezzo raccomandata al/ o posta elettronica ai seguenti recapiti: LENERGIA SpA - Strada di Cardeto, 61 - 05100 Terni; [energiaspa@pec.it](mailto:energiaspa@pec.it). Tali procedure saranno utilizzate anche per l'invio di richieste di informazioni e reclami. In alternativa e solo per le richieste di informazione sulla fornitura, potrà essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica: [servizioClienti@energiaspa.it](mailto:servizioClienti@energiaspa.it).

**Art. 15 Cessione dei contratti**

Previa comunicazione scritta, il Cliente acconsente all'eventuale cessione di entrambi i contratti di fornitura, da LENERGIA SpA ad altra società. La comunicazione potrà essere inoltrata, anche con nota in fattura, con un preavviso di mesi 3 (tre). Il Cliente non ha diritto alla cessione del contratto a terzi, non collegati in alcun modo a LENERGIA SpA, salvo consenso da parte della stessa, da fornire per iscritto.

**Art. 16 - Cessione, affitto, usufrutto di azienda**

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti ai contratti per la fornitura di energia elettrica e gas in essere con il precedente titolare dell'azienda, risultanti al Fornitore.

Art. 17 Foro competente. Servizio Conciliazione presso l'Autorità. Reclami

Per eventuali controversie tra il Cliente e LENERGIA SpA in merito all'esecuzione, interpretazione, validità, efficacia e risoluzione dei contratti, per entrambe le forniture, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Terni.  
La società aderisce al servizio di conciliazione extragiudiziale delle controversie per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La procedura è gratuita. Il Cliente interessato a promuovere detta procedura dovrà collegarsi al sito [www.portalesporfoglio.it](http://www.portalesporfoglio.it), registrarsi e allegare la documentazione necessaria inerente al reclamo.  
La modulistica per presentare eventuali reclami è reperibile sul sito [www.lenergia.eu](http://www.lenergia.eu)

**Obbligo di riservatezza**

Durante il periodo di durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua eventuale risoluzione, in qualsiasi modo motivata, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo dati, informazioni e notizie che, per la loro natura, devono essere divulgati o comunicati a terzi, al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

**Rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA ed alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

**Nota informativa per il Cliente finale (versione modificata ed integrata con Deliberazione 6 giugno 2014, 266/2014/R/com)**

Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o comunque un Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela, l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI (impresa fino a 50 dipendenti e con fatturato non superiore a 10 milioni di Euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sistema idrico.

Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni può visitare il sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta commerciale: 1) identità dell'impresa dell'operatore commerciale: nome dell'impresa; indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o per l'esercizio del diritto di ripensamento; codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata; data e ora del contratto; firma del personale commerciale che l'ha contattata. 2) Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione della fornitura: data di presunta attivazione; periodo di validità della proposta; eventuali oneri a carico del Cliente. 3) Contenuto del contratto (il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere le seguenti clausole): prezzo del servizio, durata del contratto, modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento, conseguenze del mancato pagamento, eventuali garanzie richieste, modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso; modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. 4) Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: copia contratto; scheda di confrontabili della spesa annua prevista (solo per Clienti domestici). 5) Diritto di ripensamento: se Lei è un Cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro :a) 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio a casa del Cliente o in un centro commerciale); b) 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del Cliente.